

**URGENTE - PROVVEDIMENTO IN DIRAMAZIONE**

MOD. 111

**29 OTT. 2007***Roma,*

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

7988

*N° DAGL/51153 / 10.3.1*

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVOLORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

FAXR O M A

OGGETTO: schema di decreto-legge recante proroga di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale.  
(PRESIDENZA – AMBIENTE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Schema di decreto legge recante proroga di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 1  
*Proroga di termine.*

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole "30 ottobre 2007" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2008".

Articolo 2  
Disciplina transitoria

1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate. Tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino a quando, a norma dell'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo, il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 3

*Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## Relazione illustrativa

L'intervento normativo trova le sue motivazioni nella constatazione che il 30 ottobre 2007 scade il termine previsto dall'articolo 18, Dlgs 59/2005 sulla prevenzione integrata dell'inquinamento (Ippc) per l'adeguamento alle prescrizioni dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) ottenuta dagli impianti esistenti soggetti alla disciplina del citato Dlgs 59/2005.

Il problema risiede nel fatto che non può esserci adeguamento se non c'è prescrizione; infatti, a tutt'oggi nessuna Autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti.

Tutti i procedimenti per impianti esistenti **"devono essere comunque conclusi in tempo utile"** per consentire alle imprese di conformarsi alle prescrizioni di Aia entro il 30 ottobre 2007 (articolo 5, comma 19, Dlgs 59/2005).

All'Aia sono soggetti migliaia di impianti in Italia, non solo di gestione rifiuti ma anche puramente industriali: dalle vetrerie alle cartiere, dalle raffinerie ai macelli, dalle industrie chimiche ai cementifici.

La competenza alla concessione dell'AIA è ripartita tra:

- Ministero dell'ambiente (AIA statale) idrocarburi, gomme, gas, fertilizzanti ecc. all. V, DLgs 59/2005
- Regioni (eventualmente delegata alle Province): tutto il resto, dalle discariche agli impianti di recupero rifiuti agli impianti di trasformazione alimentare alle fonderie è soggetto ad AIA regionale (all. I, DLgs 59/2005)

Nonostante le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende, la concessione delle Aia regionali e nazionali appare difficoltosa poiché moltissime aziende sono ancora in attesa del pronunciamento e, per espressa dichiarazione delle autorità competenti non potranno ottenere l'AIA entro il 30 ottobre 2007 perché le amministrazioni non riescono a fare fronte.

Il tutto è gravissimo soprattutto sotto il profilo sanzionatorio; infatti, a mente dell'articolo 16, comma 1, Dlgs 59/2005 è soggetto alla sanzione penale dell'arresto fino a 1 anno o dell'ammenda da euro 2.500 ad euro 26.000 chi, esercita una delle attività soggette ad AIA senza –appunto– l'AIA. Spesso, l'AIA non viene concessa perché non è stato ancora terminato il percorso amministrativo afferente la VIA (il quale, a sua volta, spesso non può essere concluso in difetto dei piani di qualità dell'aria regionali). Sta di fatto, che il 31

ottobre 2007, moltissimi impianti potrebbero non aprire i cancelli (fatte salve tutte le richieste di risarcimento danni alle autorità competenti).

Si ribadisce l'urgenza di quanto disposto dallo schema di decreto data la scadenza imminente del 30 ottobre 2007.